

STATUTO

CAMPO BASE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTIGLION FIORENTINO AR
VICOLO REATTELLI 2

Numero REA: AR - 211677

Codice fiscale: 02421640513

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-02-2022 - Statuto completo	2
--	---

REPERTORIO N. 8.763

FASCICOLO N. 6.284

ATTO COSTITUTIVO DI COOPERATIVA SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Addì 24 (ventiquattro) gennaio 2022 (duemilaventidue)

In Scandicci (FI), via Gaetano Donizetti n.52.

Innanzi a me **Dott.ssa Serena Meucci**, Notaio in Sesto Fiorentino ed iscritta al ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

SONO PRESENTI

- **PALLOTTI LUIGI**, nato a Castiglion Fiorentino (AR) il giorno 8 maggio 1970, ivi residente e domiciliato, Località Noceta n.25, codice fiscale PLL LGU 70E08 C319K, cittadino italiano;

- **PESOVA DANA**, nata a Jihlava (Repubblica Ceca) il 13 giugno 1975, residente e domiciliata a Castiglion Fiorentino (AR), via San Giuliano n.14, codice fiscale PSV DNA 75H53 Z156U, cittadina ceca;

- **PASQUALE FABIO**, nato a Cuneo il 30 agosto 1970, residente e domiciliato ad Arezzo, Località Puliciano n.145/A, codice fiscale PSQ FBA 70M30 D205O, cittadino italiano.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certa, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale dichiarano di costituire, così come costituiscono fra loro, ai sensi della legge n.381 del 8 novembre 1991 e dei Decreti Legislativi n.112 e n.117 del 3 luglio 2017 ove compatibili ed integrativi della suddetta Legge, una Società cooperativa sociale alla quale si applicheranno in quanto compatibili le norme della società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2519 comma 2 c.c., denominata **"CAMPO BASE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

Detta Società ha sede in Castiglion Fiorentino (AR).

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, i Comparenti dichiarano che l'indirizzo ove è posta, nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR) la sede della Società è il seguente: Vicolo Reattelli n.2.

Il capitale sociale di detta società è ripartito in un numero illimitato di quote.

Ciascuno dei detti Comparenti dichiara di sottoscrivere una quota del valore nominale pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero); gli stessi Comparenti dichiarano e danno atto che ciascuno di essi sottoscrittenti ha già versato interamente in denaro la quota dallo stesso sottoscritta. Il capitale sociale iniziale, sottoscritto e versato, è pertanto di Euro 75,00 (settantacinque virgola zero zero).

L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme di seguito riportate:

"STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE

"Campo Base Società Cooperativa Sociale".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione e Sede

1.1. E' costituita ai sensi della legge n.381 del 8 novembre 1991 e dei Decreti Legislativi n.117/2017 e n.112/2017 ove compatibili ed integrativi della Legge n.381/1991, una Società Cooperativa Sociale **"CAMPO BASE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**, Ente del Terzo Settore.

1.2 La società ha sede legale nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 Durata

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea anche prima della scadenza.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 Scopo mutualistico

3.1 Conformemente alla legge 381/91, dei Decreti Legislativi n.117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e n.112/2017 (Impresa Sociale), la Cooperativa non ha finalità di lucro ed il suo scopo è il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge n.381/91.

3.2 La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

3.3 La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

3.4 La Cooperativa impegna i propri Soci all'aiuto reciproco, la disponibilità, il coordinamento e l'informazione al fine di farli sentire parte di un'unica entità anche se saranno svolte attività fisicamente e materialmente lontane le une dalle altre.

3.5 I Soci si impegnano alle prestazioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organismi sociali competenti.

3.6 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.7 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci stessi con le maggioranze previste al successivo art. 30.2.

3.8 Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, il Consiglio di Amministrazione deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

3.9 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 Oggetto sociale

4.1 Nell'ambito dello scopo sociale principale e prioritario, ovvero quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi ai

sensi dell'art. 1, lett. a) della legge n.381/91, la Cooperativa potrà , in proprio o per conto terzi:

- a.** progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti formativi ed inclusivi a sostegno dell'attività delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado finalizzato all'inclusione di alunni disabili o con diversità di lingua e cultura di provenienza;
- b.** operare nel settore dell'orientamento al lavoro, della formazione o riqualificazione professionale sia di soggetti emarginati, disoccupati ovvero in cerca di prima occupazione, sia di personale già attivo tramite l'organizzazione di incontri o corsi di studio, di approfondimento, di addestramento, di riqualificazione su argomenti, nonché attraverso percorsi di consulenza personale quali counseling, bilancio di competenze, sostegno alla definizione dell'obiettivo professionale, tecniche di ricerca attiva del lavoro;
- c.** promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti e/o eventi, percorsi formativi per le giovani generazioni volti alla prevenzione del disagio, l'aggregazione e l'educazione tra pari attraverso l'animazione teatrale, laboratori artistici e creativi, laboratori di immagine in contesti scolastici ed extra-scolastici (piazze, palestre, luoghi di aggregazione) ovvero attività espressive e di educazione informale;
- d.** progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti formativi ed inclusivi a sostegno dell'attività delle istituzioni scolastiche, della famiglia e più in generale alle comunità educanti al fine di prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica e di favorire l'inclusione sociale dei minori, e di contrastare l'emarginazione e il disagio giovanile, ivi compresi il bullismo e la povertà educativa attraverso percorsi didattico educativi che valorizzano le capacità creative dei minori;
- e.** progettare, promuovere e gestire attività di apprendimento permanente ed educazione formale e non degli adulti, sia nell'ambito della formazione professionale che in ambito socio umanistico-scientifico o tecnico;
- f.** svolgere attività di orientamento, informativo e formativo di gruppo e individuali, attraverso percorsi organici da svolgersi, anche presso istituti scolastici di ogni ordine e grado, con progetti specifici da elaborarsi anche in risposta a bandi pubblici;
- g.** promuovere e/o realizzare attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento, tutoraggio e consulenza del personale docente ed in genere del personale scolastico ivi compresa l'attività di ricerca, analisi e studio in ambito didattico e metodologico nel settore dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado, avendo, ma non solo, la finalità di contrastare il disagio scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale;
- h.** promuovere e/o realizzare attività di formazione ed aggiornamento di imprenditori e manager;
- i.** promuovere e realizzare progetti educativi innovativi e sperimentali con particolare attenzione allo sviluppo e/o all'utilizzo di strumenti digitali e multimediali;
- j.** istituire e/o gestire scuole finalizzate all'istruzione scolastica di primo e secondo grado, di grado superiore, universitario e post universitario;
- k.** realizzare attività didattica e formativa universitaria e post universitaria quali master di primo o di secondo livello, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente post laurea triennale e magistrale;
- l.** promuovere e/o gestire ogni attività afferente alla collaborazione tra/con istituzioni scolastiche, formative e universitarie italiane, europee ed estere nell'ambito di progetti si scambio di buone pratiche e scambi culturali e tirocini formativi ivi compreso le attività di accoglienza, tutoraggio, formazione linguistica e culturale;
- m.** gestire campus universitari e/o centri di aggregazione giovanili con finalità edu-

cative e pedagogiche e ludico/ricreative, per favorire l'orientamento dei giovani verso la partecipazione attiva e consapevole nella vita sociale, alla convivenza civile, ai valori di solidarietà e rispetto delle diversità;

n. progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti di sviluppo tecnologico ed assistenza nell'impiego delle nuove tecnologie e di nuove metodologie educative dirette a favorire l'apprendimento e la crescita culturale dei minori con particolare riguardo ma non esclusivamente alle situazioni di disagio e recupero scolastico originato a seguito di diagnosi DSA;

o. organizzare e gestire ogni altro tipo di attività di carattere accessorio alle attività educative svolte nelle strutture residenziali, semi-residenziali, educative e assistenziali, centri diurni, nelle scuole pubbliche e/o private;

p. progettare, organizzare e gestire convegni, incontri, corsi residenziali e non, seminari, tavole rotonde, workshop, corsi sui temi inerenti l'educazione, la didattica e la pedagogia, la prevenzione all'abbandono scolastico, l'inclusione sociale ed in genere ogni tema affine alle attività della cooperativa;

q. progettare, organizzare e gestire di attività e percorsi educativi afferenti alla gestione delle relazioni umane, dei processi e rapporti comunicativi e al counseling ovvero, ma al solo titolo esemplificativo, empowerment, creatività, autostima, contatto empatico, risoluzione dei conflitti, gestione di gruppi, relazioni, animazione ed attività similari;

r. operare nel settore della gestione di Centri di documentazione, di biblioteche, videoteche ed emeroteche realizzati anche su supporto digitale ed informatico;

s. progettare, organizzare e gestire servizi ed interventi interculturali finalizzati a favorire l'integrazione sociale di cittadini migranti;

t. operare nel settore dell'editoria e della distribuzione editoriale attraverso la pubblicazione di periodici, libri, testi e di pubblicazioni, ivi compresi anche materiali video e informatici riguardanti gli argomenti socio sanitari, educativi in genere;

u. operare nel settore della promozione e valorizzazione e consolidamento delle pari opportunità, della cultura, delle progettualità e del ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro;

v. organizzare e gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. per conto di enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;

w. favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;

x. effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge n.142/2001.

Quale attività di supporto alla gestione di servizi socio - sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge n.381/91, la Cooperativa potrà operare anche nelle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore ed all'art.2 del Decreto Legislativo n.112/2017:

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scola-

stica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

d. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.2 Inoltre, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, la Cooperativa potrà esercitare, in quanto affini e compatibili con le finalità sociali, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

4.3 Inoltre, la Cooperativa potrà esercitare anche attività di raccolta attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale; potrà altresì organizzare, anche continuativamente, campagne di raccolta fondi mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme vigenti.

4.4 Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inoltre potrà:

- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o di cooprogettazione;

- partecipare a bandi, gare di appalto, manifestazioni di interesse nazionali, europei ed internazionali;

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla Legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi;

- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa;

4.5 La cooperativa potrà compiere tutti gli atti concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, il tutto nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4.6 La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

4.7 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché accettare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31/01/1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre

imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.8 Per il migliore svolgimento della sua attività la Cooperativa, con delibera del suo Consiglio d'Amministrazione, potrà aderire ai consorzi di Cooperative o altri organismi aventi finalità affini.

4.9 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 Soci cooperatori ordinari

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. n.381/91 e che siano in possesso dei requisiti che vengono ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;

c) soci di comunità, persone che nel pieno rispetto dei principi della mutualità esterna tipica delle cooperative sociali contribuiscono e partecipano alla realizzazione dello scopo di cui all'art. 3 con opere di sensibilizzazione, promozione e sostegno culturale e valoriale della Cooperativa stessa.

d) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n.381/91.

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n.142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.4 Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche soggetti i cui interessi siano coerenti con l'attività della cooperativa.

5.6 Possono altresì essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

5.7 Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

5.8 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

5.9 Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non

riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

5.10 Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

5.11 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 Categoria speciale di soci operatori

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, in ogni caso non superiore a cinque anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.6 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

6.7 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.8 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.9 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci coope-

tori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dei Membri del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 Domanda di ammissione

7.1 L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati da presentarsi al Consiglio di Amministrazione, nella quale devono essere indicati:

- a) nome, cognome, residenza, data di nascita, la cittadinanza e codice fiscale per le persone fisiche; denominazione, ragione Sociale, sede, data di costituzione e codice fiscale per le persone giuridiche;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;
- c) l'importo della quota che intende sottoscrivere;
- d) di impegnarsi al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali;
- e) le motivazioni che spingono lo stesso ad aderire alla cooperativa.

7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.4 Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide a maggioranza dei componenti.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

7.6 L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 Conferimenti dei soci operatori

8.1 Il conferimento dei soci operatori può avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, ed è rappresentato da una quota del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

8.2 La quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 Vincoli sulla quota e sua alienazione

9.1 La quota dei soci operatori non può essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

9.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acqui-

rente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 Obblighi del socio

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione se prevista dall'Organo amministrativo;
 - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6, inoltre:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11 Diritti dei soci

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 Perdita della qualità di socio

12.1 La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 Recesso del socio

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 Esclusione

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- che previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo;

	- che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; - che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo; - che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale; - che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n.142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento; - che danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci; - che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società. 14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. 14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo. Art. 15 Liquidazione 15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 26.4, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. 15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. 15.3 Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni. Art. 16 Morte del socio 16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15. 16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Art. 17 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati 17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro

i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI VOLONTARI

Art. 18 Requisiti

18.1 Ai sensi dell'all'art. 2 L. n.381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari vengono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci.

Art. 19 Domanda di ammissione

19.1 Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 20 Obblighi

20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

20.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di alme-

no un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V SOCI SOVVENTORI

Art. 21 Soci sovventori

21.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

A tal fine la società costituisce un fondo per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale o per lo sviluppo tecnologico.

Art. 22 Conferimento dei soci sovventori

22.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti attraverso partecipazioni trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna fino ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Art. 23 Deliberazione di emissione

23.1 La deliberazione concernente la costituzione di soci sovventori deve avvenire con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

23.2 A tutti i soci sovventori, ivi compresi quelli che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

23.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

23.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 24 Recesso dei soci sovventori

24.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

24.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 Elementi costitutivi

25.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci volontari;
 - 3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 26.4 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

25.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

25.3 Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

25.4 L'Assemblea può stabilire a norma dell'articolo 12 della legge 17.02.1971 n.217 l'istituzione di fondi di finanziamento con prestiti ai Soci.

Art. 26 Bilancio di esercizio

26.1 L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

26.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dell'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

26.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;
- d) ad eventuale accantonamento in riserva straordinaria, nei limiti di legge.

Art. 27 Ristorni

27.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore

all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art.3 della legge n.142/01 e successive modificazioni).

27.2 I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

27.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

DECISIONI DEI SOCI, COMPETENZE E MODALITA'

Art. 28 Decisioni dei soci

28.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più membri del Consiglio di amministrazione o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

28.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

28.3 Le decisioni dei soci vengono adottate con deliberazione assembleare.

Art. 29 Assemblea dei soci

29.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

29.2 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

29.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

29.4 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e i membri del Consiglio di amministrazione e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argo-

menti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 Assemblea dei soci: costituzione e quorum deliberativi

30.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e/o rappresentati.

30.2 Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 31 Votazioni

31.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

31.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte con la maggioranza di cui al precedente art. 30.1, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

31.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 32 Voto

32.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

32.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

32.2 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24.2

32.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.6, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

32.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 33 Presidenza dell'Assemblea

33.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 34 Amministrazione

34.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

34.2 Il Consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a ventitre, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

34.3 La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori e/o volontari, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

34.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

34.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina.

Art. 35 Compiti del Consiglio di Amministrazione

35.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

35.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire al Il Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

35.3 Il Consiglio di amministrazione, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potrà istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 36 Metodi decisionali semplificati

36.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 37, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

36.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più membri del Consiglio di amministrazione e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonchè l'esatto testo della decisione da adottare.

36.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata

al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

36.5 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

36.6 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione in carica.

Art. 37 Metodo decisionale collegiale

37.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

37.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

37.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 38 Integrazione del Consiglio

38.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

38.2 Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

38.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 Compensi ai membri del Consiglio di amministrazione

39.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Consiglieri investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione un trattamento di fine mandato,

Art. 40 Rappresentanza

40.1 Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo

lo, rilasciandone liberatorie quietanze.

40.2 Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

40.3 Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

40.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

40.5 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri membri del Consiglio di Amministrazione oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 41 Collegio sindacale

41.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

41.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

41.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 42 Compiti

42.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409-ter codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 43 Organo di controllo facoltativo

43.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

43.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 Scioglimento anticipato

44.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 45 Devoluzione del patrimonio finale

45.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente di diritto.

TITOLO XI

CONTROVERSIE

Art.46 Clausola arbitrale

46.1 Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n.5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 47, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie promosse da Membri del Consiglio di Amministrazione, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

46.2 La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

46.3 La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

46.7 L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

46.8 L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 47 Arbitri e procedimento

47.1 Gli arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquanta virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- tre, per le altre controversie;
- nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

47.2 Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

47.3 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.5/2003.

47.4 Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

47.5 Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

47.6 Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

47.7 Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Re-

golamento della Camera Arbitrale.

47.8 Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 Regolamenti

48.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 49 Requisiti di mutualità

49.1 La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile di conseguenza:

- 1) è fatto divieto distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 2) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori nei limiti comunque dell'art. 2526 c.c., in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- 3) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- 4) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati verrà devoluto ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 50 Rinvio

50.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."

I soci costituenti convengono e deliberano:

- che il primo esercizio sociale si chiuda al trentuno dicembre duemilaventidue;
- che la Società venga amministrata da un Consiglio di amministrazione da durare in carica per tre esercizi sociali e scadente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica, nominato nelle persone di Pallotti Luigi, - Presidente, Pesova Dana - Vice Presidente e Pasquale Fabio - Consigliere e di attribuire al Presidente così nominato ogni più ampio potere finalizzato alla corretta e regolare iscrizione della Cooperativa qui costituita presso i competenti registri.

Al consiglio di amministrazione così nominato spettano i poteri di gestione della società di cui all'articolo 35 e la rappresentanza della Società ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto.

I comparanti Pallotti Luigi, Pesova Dana e Pasquale Fabio, previa dichiarazione che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, dichiarano di accettare la carica a cui sono stati nominati e chiedono l'iscrizione della propria nomina nel competente Registro delle Imprese.

Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 le parti dichiarano che la società è da iscrivere nel Registro Imprese "senza immediato inizio dell'attività economica" e quindi dichiarano che mi faranno pervenire in tempo utile la sola richiesta all'Agenzia delle Entrate di attribuzione di codice fiscale e di partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata.

I soci costituenti mi dichiarano, ai fini della indicazione da porre, ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice Civile, nella richiesta di iscrizione del presente atto costitutivo presso il Registro delle Imprese, che l'indirizzo ove è posta nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR) la sede sociale è il seguente: Vicolo Reattelli n.2.

L'importo globale delle spese per la costituzione della Società è previsto approssimativamente in euro 1.700,00 (millesettecento virgola zero zero); dette spese sono poste a carico della Società.

I comparenti richiedono l'esenzione dall'imposta di bollo trattandosi di cooperativa sociale.

Le Parti dichiarano di avere previamente ricevuto dal notaio rogante l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, riconoscendo che il trattamento dei dati potrà avvenire anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio.

Ai sensi e per gli effetti di quest'ultima normativa, ogni parte interessata dichiara di aver fornito quanto necessario alla identificazione con le modalità e nei termini stabiliti dalla disciplina vigente in materia.

Questo atto, da me Notaio ricevuto per richiesta dei Comparenti, è stato da me letto ad essi Comparenti che lo hanno approvato.

Atto scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, salvo quanto scritto a penna di mia mano, su quarantaquattro pagine di undici fogli, viene sottoscritto dai Comparenti e da me Notaio alle ore diciassette.

F.to Pallotti Luigi
F.to Fabio Pasquale
F.to Dana Pesova
F.to Serena Meucci Notaio (impronta del sigillo)

24 di 24